



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Trattamento fiscale e previdenziale delle indennità di scorta treno e di vigilanza degli Uffici Postali.

Applicazione dell'art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986.

Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali

"Con circolare nr. 557/RS/01/38/1 del 31.10.2013, avente per oggetto il trattamento fiscale e previdenziale relativo alle indennità di cui all'oggetto, codesto Ufficio ha comunicato le nuove indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato per gli ordinamenti del Personale e l'analisi del costo del lavoro pubblico, con cui è stato stabilito che le citate indennità concorrono interamente a formare reddito imponibile e, pertanto, vanno assoggettate ad imposta con effetto retroattivo dal 1 febbraio u.s.

Sulla scorta di ciò, pertanto, sono state già diramate direttive agli Uffici Amministrativi e Contabili periferici di procedere all'applicazione del nuovo regime fiscale per il personale della Polizia di Stato impiegato in tali attività.

Fino ad oggi, i servizi di scorta su treni sono stati esperiti da personale della Polizia Ferroviaria con la corresponsione di un'indennità prevista dalla convenzione stipulata e rinnovata il 17 luglio 2012, tra la società Ferrovie Italiane spa ed il Dipartimento della P.S. e regolamentata da un diverso e più favorevole regime fiscale.

Tale indennità, infatti, è stata finora attribuita al personale dall'Amministrazione nei servizi di scorta treni, come importo forfettario omnicomprendivo in luogo del trattamento di missione, determinando un notevole risparmio per le casse dello Stato e del Dipartimento della P.S..

Peraltro in materia di trattamento di missione l'art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986, recita: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di due terzi in caso

FLASH nr. 44 - 2013

- Trattamento fiscale e previdenziale delle indennità di scorta treno e di vigilanza degli Uffici Postali
- Siulp Forlì-Cesena: nuovo Segretario provinciale
- Protocolli operativi e ruolo sindacato
- Rimborso spese manutenzione e pulizia capi di abbigliamento in dotazione individuale
- Blocco salariale e mobilità forzata, ovvero il danno e la beffa
- Trattamento economico conseguente alla nomina alla qualifica di primo Dirigente della Polizia di Stato
- Offerte riservate agli iscritti Siulp
- Preparazione per il concorso interno di Vice Ispettore



di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero...».

Sulla scorta di tale norma, pertanto, si rileva come, il regime fiscale delle missioni risulterebbe essere più favorevole rispetto a quello previsto per la corresponsione di risorse economiche considerate sotto il profilo letteralmente come "indennità"

Si evidenzia, altresì, come "l'indennità" è un emolumento che compete a chi svolge un determinato servizio, come nel caso in specie, - un servizio di scorta treno o di vigilanza scalo - anche se esso nelle sue modalità esecutive, non ha necessariamente le caratteristiche intrinseche tipiche riconducibili al trattamento di missione.

I due istituti, pertanto, a normativa vigente, a parere del SIULP, possono essere cumulabili ed a quel punto ognuno deve seguire un proprio e diverso regime fiscale.

Se, invece, la c.d. "indennità" prevista per le scorte treni, al di là della denominazione letterale, deve considerarsi, a tutti gli effetti, onnicomprensiva e quindi non cumulabile con l'emolumento previsto per la missione, a quel punto, anche il regime fiscale non può che essere, come è stato fino ad oggi, quello più favorevole previsto per il trattamento di missione forfettario.

Una diversa interpretazione produrrebbe una situazione paradossale ed un notevole ed ingiustificato danno, a normativa vigente, nei confronti del solo personale impiegato in tali attività.

Premesso quanto sopra, si chiede con la massima tempestività un intervento risolutivo o in subordine un'immediata convocazione delle OO.SS. per ridefinire i presupposti operativi ed i contenuti economici della convenzione stipulata con le Ferrovie Italiane spa."

Siulp Forlì-Cesena nuovo Segretario Generale provinciale

A seguito delle dimissioni presentate dal collega Mario Peruzzini, figura storica e punto di riferimento costante per i colleghi del Siulp di quella provincia, il Direttivo provinciale del Siulp Forlì-Cesena ha nominato, quale nuovo Segretario Generale provinciale Roberto Galeotti.

Al collega Mario Peruzzini un sentito ringraziamento per l'impegno, la costanza e la tenacia con cui si è battuto per i diritti dei poliziotti forlinesi, mentre al neo eletto segretario Roberto Galeotti gli auguri di un proficuo e buon lavoro nel solco della continuità.

Protocolli operativi e ruolo del sindacato

Riportiamo di seguito la lettera inviata al Vice Capo Vicario Pref. Alessandro Marangoni

“Egregio Sig. Vicario,

abbiamo ricevuto copia del decreto del 29 ottobre 2013, con il quale si istituisce il gruppo di lavoro per determinare i contenuti di un progetto che nella riunione del 13 u.s., appariva finalizzato alla definizione di "protocolli operativi" è che oggi ha il compito di "formulare delle regole generali che in particolare codifichino i comportamenti degli operatori della Polizia di Stato per l'esecuzione dei servizi di istituto nei vari settori operativi".

Detta impostazione appare completamente sbilanciata sul versante dell'esecuzione dei servizi trascurando l'esigenza di individuare regole certe capaci di codificare i comportamenti a livello dell'organizzazione dei servizi ove regna la più assoluta soggettività e non esiste alcuna tipizzazione delle modalità con cui in concreto i servizi operativi debbono essere organizzati, prima ancora di essere eseguiti.

Oggi, purtroppo, si deve prendere atto che nel decreto si fa riferimento esclusivo ai comportamenti degli operatori, adombrando logiche e contenuti che, in qualche modo, attengono alla dimensione comportamentale e deontologica.

Al riguardo, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali non possono esimersi dall'esprimere sconcerto e delusione rispetto alle iniziative del Dipartimento che appaiono decisamente incontestabili nel merito e nel metodo. Invero, sotto il primo aspetto, appare evidente come nell'esecuzione dei servizi l'operatore di Polizia abbia come punto di riferimento le norme primarie che regolano le attribuzioni istituzionali nell'ambito del sistema di garanzie delle libertà individuali che nessuna codificazione regolamentare può alterare o semplicemente condizionare.

Appare allora evidente il rischio che l'operazione possa finire per dispiegare tutti o quasi i propri effetti sul piano deontologico - disciplinare con conseguenze inedite e, per quel che ci riguarda non desiderate.

Inoltre, sotto l'aspetto della metodologia utilizzata, l'iniziativa si presenta con i connotati di una autoreferenzialità decisamente inaccettabile, atteso che proprio l'impostazione evidenziata dall'Amministrazione avrebbe dovuto consigliare un coinvolgimento al livello più alto delle rappresentanze del personale. Per le esposte ragioni, senza voler anticipare giudizi su una operazione che presenta aspetti positivi ed apprezzabili potenzialità, riteniamo che qualsiasi progetto o attività di studio su tematiche così delicate e rilevanti, non possa fare a meno del contributo di chi rappresenta il personale.

La preghiamo, pertanto, anche per il buon esito della iniziativa, di rivedere la composizione del gruppo di studio, affinché sul versante sindacale nessuno abbia a maturare una posizione preconcettualmente ostile rispetto ad una operazione che a nostro avviso non può fare a meno del contributo delle rappresentanze del personale.”

Rimborso spese manutenzione e pulizia capi di abbigliamento in dotazione individuale



Si riporta di seguito la nota fatta pervenire all'Ufficio Relazioni Sindacali:

"È ben noto come il Regolamento di servizio dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza preveda per gli appartenenti alla Polizia di Stato l'obbligo di indossare l'uniforme nonché quello relativo alla cura dell'aspetto formale.

E', inoltre, altrettanto pacifico che l'uniforme deve essere fornita dal datore di lavoro, al quale il testo unico n. 81/2008 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro impone altri obblighi come la predisposizione di spogliatoi e la prevenzione in funzione della salubrità dei luoghi e delle condizioni di lavoro rispetto ai possibili contatti con agenti patogeni ed infettivi. Orbene, appare incontestabile che si tratti di obblighi, del datore di lavoro, che non possono comportare oneri economici per i dipendenti, soprattutto in un periodo, come quello attuale, di estrema compressione della dinamica delle retribuzioni.

Al riguardo di questo ragionamento, si impongono una serie di considerazioni relative alla manutenzione ed alla pulizia dei capi di abbigliamento forniti all'Amministrazione.

A nostro avviso appare incontestabile che i materiali de quo non costituiscono un mero elemento distintivo di appartenenza, con funzione di preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento della attività lavorativa, ma siano, per le loro caratteristiche (cinturone ed accessori a corredo) e per la naturale destinazione all'impiego operativo, dei dispositivi di protezione individuale, come tali ricadenti nella previsione di cui alla lettera c della circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 29/04/1999.

Interessante ed indicativa è poi la disposizione dell'articolo 43, comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 il quale prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità' o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998).

A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia con le modalità adatte ai materiali e con la necessaria periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate, secondo una scelta che ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.

L'obbligo per i datori di lavoro di provvedere a proprie spese alla pulizia delle divise e dei capi di abbigliamento professionali è stato, in ultimo, affermato anche dalla Giurisprudenza. Al riguardo si segnalano la sentenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione n.18573/2007, oltre a due ulteriori sentenze: la prima del Tar del Veneto, che ha imposto al datore di lavoro il risarcimento al lavoratore per aver assolto direttamente alla necessaria pulizia degli indumenti di lavoro, la seconda della Cassazione civile, che ha deliberato l'obbligo di considerare tempo di lavoro quello utilizzato per indossare e rimuovere i dispositivi di protezione individuale prima e dopo l'espletamento dell'attività lavorativa.

Per quanto sopra, si chiede di far conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine alla previsione di iniziative dirette o indirette per assicurare la pulizia dei capi di abbigliamento in dotazione individuale con conseguente sgravio di oneri e spese per gli operatori della Polizia di Stato.

Blocco salariale e mobilità forzata, ovvero il danno e la beffa

Riportiamo di seguito il testo della lettera fatta pervenire al Signor Capo della Polizia:

"Signor Capo della Polizia,

è abbastanza evidente come la reiterazione del blocco delle retribuzioni e del tetto salariale penalizzi tutto il personale, in particolare quello che può essere anche oggetto di mobilità forzata per effetto della promozione conseguita, e come in animo dello stesso si affaccia e si fa strada una pericolosa spinta alla demotivazione che attinge tutti i ruoli e, all'interno degli stessi, le diverse qualifiche della Polizia di Stato.

In particolare, il tetto salariale moltiplicando le situazioni di ingiustificata disomogeneità fra il personale dispiega un effetto discriminatorio dalle devastanti conseguenze nella logica strutturale del sistema organizzativo della Polizia di Stato.

Ma la dimensione in cui più si dilata il senso di inaccettabilità della situazione è nella condizione di coloro che avendo superato una procedura selettiva, anche a carattere concorsuale, si apprestano a svolgere le funzioni superiori non solo con la prospettiva di percepire un trattamento economico inferiore ai loro pari qualifica ma anche sotto la spada di Damocle del trasferimento di sede. Invero, è ben noto come uno degli effetti pressoché sicuri della promozione consista nella mobilità forzata attuata d'ufficio dall'Amministrazione a prescindere dalla volontà degli interessati.

Questo avverrà presumibilmente per gli attuali frequentatori del corso da primo Dirigente e per coloro che si apprestano a partire per il corso da vice Sovrintendente dopo la conclusione dello stesso per effetto della mancanza di posti secondo un organico, peraltro ormai obsoleto perché risalente al 1989, che non ha più alcuna rispondenza anche con l'organizzazione dei vari uffici che nel frattempo sono mutati o sono stati istituiti.

Questa ulteriore penalizzazione è in capo solo al personale della Polizia di Stato in quanto, come Lei ben sa, mentre per i Vigili del Fuoco l'aggiornamento stipendiale e' avvenuto con l'avallo dello stesso Ministero dell'Economia, per quelli della carriera prefettizia, ai quali invece continua ad applicarsi il blocco del tetto salariale, l'Amministrazione dello stesso Ministero dell'interno, proprio in considerazione del blocco, ha accuratamente evitato di praticare mobilità forzose limitandosi ad operare solo quella controllata con il concorso ed il consenso degli interessati.

Per le esposte ragioni, conoscendo la Sua sensibilità e la determinazione con cui quotidianamente si occupa del benessere del personale, sono a richiederLe che al termine dei corsi da primo Dirigente e vice Sovrintendente nonché per tutti gli altri corsi per interni che dovessero svolgersi in costanza del blocco economico in atto, le procedure di mobilità vengano attuate solo con la partecipazione ed il consenso degli interessati.

Certo di incontrare anche il Suo assenso sulla necessità di un intervento, che salvaguardi il suddetto personale e, soprattutto, non lo esponga anche ad ulteriori sperequazioni rispetto a coloro che, sebbene di altri Dipartimenti comunque dipendenti dello stesso Ministero, hanno trovato risposte positive alla anomala situazione che si sta verificando per effetto del blocco, resto in attesa di conoscere cortesemente l'esito del Suo autorevole punto di vista sulla problematica rappresentata.

Trattamento economico conseguente alla nomina alla qualifica di primo Dirigente della Polizia di Stato

Riportiamo di seguito il testo della lettera fatta pervenire al Signor Capo della Polizia:

“Signor Prefetto,

Le scrivo per ribadire alla Sua attenzione la ingiustificata disparità di trattamento rilevata in danno dei Dirigenti della Polizia di Stato rispetto ai loro omologhi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Invero, il problema, rinveniente dalla applicazione dell'articolo 9 comma 21 decreto legge decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 nr. 12, ha assunto caratteri di evidente macroscopicità alla luce dell'iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha recentemente proceduto all'effettuazione degli aggiornamenti retributivi, con corresponsione dei relativi arretrati, ai primi dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nominati a far data dal 1 gennaio 2011.

La Questione fu oggetto di una nota con la quale l'1 agosto decorso si chiedeva ragione dei motivi per i quali, in virtù della manovra di stabilizzazione della Finanza Pubblica varata dal Governo, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, avesse congelato gli effetti economici derivanti dalle promozioni verificatesi nel corso del triennio 2011-2013 per i primi dirigenti della Polizia di Stato, pur in presenza di un diverso ed opposto comportamento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, incardinato e operante nel Medesimo comparto ministeriale degli affari interni

Occorre, altresì ricordare come, nel gennaio 2012, sulla scorta del fatto che ai Prefetti di nuova nomina era stato, invece, regolarmente attribuito il trattamento economico superiore collegato alle funzioni conferite, (sulla base dell'assunto che la nomina a Prefetto fosse atto di alta amministrazione e, come tale, non assimilabile ad una promozione), questa O.S. aveva chiesto che tutti i Dirigenti della Polizia di Stato, nominati nell'arco del triennio 2011 - 2013, fossero esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 9 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, ritenendo che anche le nomine, da primo dirigente a dirigente generale, non fossero assimilabili alle promozioni.

La rivendicazione del SIULP venne solo in parte accolta, con la conseguenza che ad essere esclusi dal campo applicativo dell'articolo 9 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 furono solo i Dirigenti Generali della Polizia di Stato.

Orbene, prima ancora che dal Dipartimento della P.S. giungesse una qualsiasi risposta, anche interlocutoria, in ordine alle ragioni di questa assurda disparità di trattamento, la direzione Centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco è giunta ad evidenziare con conclamata pacificità che la scelta di non applicare ai dirigenti dei Vigili del Fuoco il disposto di cui all'articolo 9 commi 1 e 21 del decreto legge n. 78/2010 per il triennio 2011 - 2013, era dovuta alle specificità ordinamentali dei Vigili del Fuoco riconosciute per effetto della medesima legge che le attribuisce anche alla Polizia di Stato e cioè la L.183/2010.

Lo stesso Dipartimento, inoltre, ha richiamato i chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato la quale, con circolare nr. 12 del 15 aprile 2011, esplicita una tesi da sempre sostenuta dal SIULP, e cioè che per "progressioni di carriera comunque denominate", devono intendersi gli avanzamenti che comportano acquisizione di una posizione o di una qualifica superiore mediante una promozione, che, relativamente al personale contestualizzato si concretizza nel passaggio all'interno delle categorie e tra categorie, purché le relative procedure non siano

equiparabili al concorso pubblico. Non costituirebbe, dunque, progressione in carriera, ai sensi del richiamato dl 78/2010, ai fini del congelamento degli effetti economici derivanti dalle promozioni verificatesi nel corso del triennio 2011-2013, l'accesso alla qualifica di dirigente, poiché questa, indipendentemente dalla provenienza interna o esterna del neo incaricato, comporta una "novatio", nel senso che costituisce una assunzione ordinaria con la creazione di un nuovo posto di lavoro.

Al di là degli esiti del giudizio in corso, relativo al contenzioso promosso da questa Organizzazione Sindacale allo scopo di sollecitare la dichiarazione di incostituzionalità da parte del Giudice delle leggi, si chiede e una sollecita iniziativa finalizzata a porre riparo per via amministrativa ad una situazione di manifesta ed illogica ingiustizia.

Le richiedo, pertanto, che l'Amministrazione predisponga i decreti economici per il riconoscimento del trattamento spettante ai Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori e di inviarli alla Ragioneria per la prevista registrazione. Ciò in considerazione del fatto che, visti i precedenti per i Dirigenti dei Vigili del Fuoco, in caso di diniego per i nostri Dirigenti, essi possano attivare le forme più opportune di tutela per palese disparità di trattamento.

Conoscendo la Sua sensibilità, e attesa l'estrema ed evidente ragionevolezza della nostra richiesta, si confida in un Suo autorevole e risolutivo intervento in ordine alla problematica segnalata."

	<p>Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.</p> <p>I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L36 & L-16) • Economia Aziendale Internazionale (L-18) • Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)
<p>e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:</p> <p>Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scienze della Politica • Giurisprudenza • Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59 • Gestione Aziendale LM-77 <p>ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it</p>	

Offerte riservate agli iscritti SIULP

Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Preparazione per il concorso interno di Vice Ispettore



La Segreteria Nazionale, in partenariato con la Link Campus University e la società Pianeta Formazione, ha stipulato una convenzione per offerte formative ai propri iscritti, a condizioni economiche vantaggiose e con modalità particolarmente adatte per coniugare armonicamente le esigenze lavorative con quelle didattiche.

In aggiunta alla convenzione per i corsi di laurea si è ritenuto utile stipulare anche opportunità formative inerenti le varie fasi concorsuali che possono interessare i nostri iscritti. A tal fine è stata portata a termine la convenzione relativa alla preparazione per la partecipazione al concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore.

L'offerta prevede due metodi principali di apprendimento che si svilupperanno uno mediante l'utilizzo di supporti multimediali finalizzati all'apprendimento, l'altro attraverso lezioni frontali che si svilupperanno in ogni capoluogo di regione dove vi sarà la presenza di almeno venti iscritti.

In relazione alla convenzione il corso sarà articolato in tre step autonomi. Per la prima fase il costo, per gli iscritti al SIULP, è di 175,00 euro, per le fasi successive il costo, sempre in convenzione, sarà di 500,00 euro. Resta inteso che gli step successivi possono essere effettuati, previo superamento della prima fase e su base volontaria di chi riterrà opportuno aderire.

Come illustrato di seguito, ai frequentatori, sempre nel costo anzidetto, sarà consegnato gratuitamente il manuale (ebook) relativo al predetto concorso edito dalla Laurus Robuffo.

Inoltre, a coloro i quali effettueranno il corso verranno rilasciati trenta crediti formativi universitari (CFU) che potranno essere utilizzati per il conseguimento di un diploma di laurea presso l'Università Link Campus.

In relazione alle numerose domande che stanno pervenendo tramite l'apposito numero verde che è riportato di seguito, trascriviamo le domande con le relative risposte che più frequentemente sono state poste dai nostri iscritti.

Nella convinzione di aver predisposto un servizio utile a tutti coloro i quali hanno deciso di partecipare al suddetto concorso, ricordiamo, altresì, che poiché il corso di preparazione è **A NUMERO CHIUSO E NON POTRA' SUPERARE LE 5000 UNITA'**, il diritto di prelazione riservato agli iscritti SIULP scade il 15 di novembre.

Superata la predetta data, l'Università e la società Pianeta Formazione apriranno le iscrizioni, se vi saranno ancora posti, a tutti gli altri colleghi che vorranno aderire anche se non potranno usufruire dei vantaggi riservati agli iscritti.



Sindacato italiano unitario
lavoratori polizia



Fase 1: Prova Preselettiva

La prova preselettiva consisterà in un set di quesiti a risposta guidata, a tale scopo si metteranno a disposizione:

- Videolezioni, per un totale di oltre 200 ore tenute da docenti universitari, dispense e mappe concettuali relative alle materie oggetto del concorso;
- Tutor dedicati per ogni materia disponibili tutti i giorni, festivi compresi;
- Applicazione smartphone per esercitazioni e aiuto alla memorizzazione delle risposte dei quesiti;
- Lezioni frontali tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati di partecipanti, sulle tecniche di memorizzazione.

Fase 2: Prova Scritta

- Istruzioni per la stesura logica degli elaborati d 'esame, acquisizione dei relativi contenuti attraverso mappe della conoscenza guidate e 30 ore di lezioni frontali - relativamente alla prova scritta - tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati;
- Simulazione dello svolgimento di una prova scritta con la materiale stesura di un elaborato, che sarà corretto. Ai partecipanti verranno segnalati gli eventuali errori.

Fase 3: Prova Orale

- Lezioni di public speaking per rendere più efficace la presentazione del candidato, ed ulteriori 30 ore di lezioni frontali - relativamente alla prova orale - tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati.

A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il manuale (ebook) relativo al concorso edito dalla Laurus Robuffo. Inoltre, a ciascun partecipante saranno rilasciati, a richiesta, 30 crediti formativi universitari C.F.U., che potranno essere utilizzati per il conseguimento di un diploma di laurea.

Per gli iscritti SIULP, il costo – pro quota per la Fase 1 è di 175,00 euro, mentre per la Fase 2 e la Fase 3 – è di 500,00 euro, gli stessi potranno avere una "prelazione" - da esercitarsi in un termine prefissato - sul numero massimo di iscritti.

Per i non iscritti al SIULP il costo – pro quota è di 700,00 euro per ogni Fase.

www.siulp.it - www.pianeta-formazione.it - www.unilink.it

Per ulteriori informazioni chiama al numero verde **800 226633**
oppure scrivi a: viceispettore@unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS[®]
FINANZIAMENTI